

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 4

13 giugno 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE RIDOLFI

RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTITUZIONE DELLA POLIZIA DI QUARTIERE

Oggetto consiliare n. 44

RELAZIONE

Il progetto di riorganizzazione funzionale della Polizia municipale della Regione Emilia-Romagna, è la diretta conseguenza della nuova normativa che informa il progetto sicurezza come legge quadro nazionale e riordina tutte le forze di Polizia dello Stato italiano. Le norme di questo progetto contribuiscono alla formazione di un nuovo ordine necessario per la gestione delle attività di sicurezza, caratterizzato da organi e funzioni locali, provinciali, regionali e interregionali, che possono essere considerati il primo nucleo normativo del funzionamento di un nuovo modello di Stato, caratterizzato dal decentramento degli organi statali di coordinamento e dalla piena autonomia degli Enti territoriali regionali. Il progetto prevede il nuovo funzionamento della Polizia municipale attraverso la creazione di una confederazione delle sue varie componenti nei diversi centri urbani della regione Emilia-Romagna, operata per settori di decentramento provinciali. Ciò comporta la formazione di consorzi per tutti i Comuni di tali settori. Questa confederazione come ogni confederazione, ha organi comuni del settore operativo ed amministrativo, i quali pianificano l'operatività del servizio di sicurezza per ottenerne una qualità elevata. Nel settore operativo gli organi comuni sono dati dall'unica rete di polizia di quartiere la cui funzione viene ora devoluta alla Polizia municipale, all'unica rete di Polizia stradale anche questa a lei affidata progressivamente ed esclusivamente con l'attuazione del progetto sicurezza; e sono dati dall'unica centrale operativa per tutte le forze di Polizia della confederazione della Regione Emilia-Romagna. È importante segnalare l'innovazione della struttura di sicurezza che prevede all'interno degli uffici sicurezza provinciali, regionali e di settore di decentramento provinciale, una III divisione e una III sezione poliziotto di quartiere, i cui dirigenti sono chiamati a far parte della direzione dei dirigenti, che ha il compito di organizzare i vari settori della sicurezza, attraverso una programmazione dei servizi operativi. In attesa dell'approvazione del progetto sicurezza tale struttura sarà affidata dagli uffici provinciali della Polizia municipale denominati Polizia di quartiere (gli attuali Comandi della Polizia municipale) e dai Commissariati di zona dei settori di decentramento provinciale, organizzati al loro interno con 5 Divisioni e 5 Sezioni che si occupano di tutte le attività operative ed amministrative riguardanti la Polizia municipale. La struttura della Polizia municipale della Regione Emilia-Romagna si articola in settori di decentramento provinciale e regionale. Il settore di decentramento provinciale è caratterizzato dal fatto che i

settori in cui è ripartita ogni Provincia, sono uniti in consorzio per la gestione comune delle attività di sicurezza. Ogni Provincia viene divisa allora in settori di decentramento provinciale variabili nel numero, secondo i centri urbani presenti sul territorio e la conformazione della circoscrizione provinciale. Tale costituzione in consorzio è sollecitata e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, la quale promuove e favorisce la adozione da parte dei Comuni, di regolamenti relativi alle attività del poliziotto di quartiere. I compiti attribuiti alla Polizia municipale nei Commissariati di zona, negli Uffici sicurezza provinciali, negli Uffici sicurezza regionali, sono:

- a) prevenzione e controllo della microcriminalità e della criminalità comune in relazione ai fatti illeciti di competenza del Tribunale in composizione monocratica;
- b) controllo della circolazione stradale con esclusione di altre forze di Polizia;
- c) controlli amministrativi di carattere operativo, già posseduti attualmente come nel caso dell'urbanistica, dell'edilizia, dell'annonaria;
- d) aiuto e soccorso che derivano dalle funzioni della Pubblica Sicurezza.

Molto importante pertanto è la funzione di aiuto e soccorso da organizzata congiuntamente con la analoga funzione delle altre forze di Polizia, essa sarà predisposta dalle IV divisioni e IV sezioni degli Uffici provinciali Polizia municipale o dei Commissariati di zona. Con tale funzione lo Stato, la Regione, il Comune si avvicinano al cittadino attraverso l'aiuto che gli offrono in tutte quelle situazioni di precarietà in cui si può venire a trovare, proprio con i servizi compositi e misti da espletare con le forze civili del volontariato, delle ASL e della Protezione civile. Tali servizi sono previsti nella misura iniziale del 30 per cento del totale. Giova ricordare che la struttura della Polizia municipale della Regione Emilia-Romagna trova una ottimale armonizzazione al suo interno, attraverso il coordinamento provinciale e regionale, che ha lo scopo primario di uniformare tutti gli interventi operativi sul territorio,

escludendo quindi quei comportamenti dei pubblici ufficiali, che non sono in linea con la gestione democratica delle attività di sicurezza, anzi tendendo ad una sempre maggiore collaborazione ed aiuto del cittadino e residente sul territorio italiano, proprio perché la Polizia municipale e tutte le altre forze di polizia, sono l'espressione della sovranità popolare, che si può esprimere ora con il più alto grado di civiltà, che si ottiene in questo settore con la prevenzione del crimine, ma soprattutto con la funzione di aiuto e soccorso. Per cui si può affermare che le Forze dell'ordine sono al servizio del cittadino, in quanto sono lo specchio della sua volontà e desiderio di gestione più elevata e civile della vita di comunità e dell'intera società. Nel progetto Polizia municipale della Emilia-Romagna, il Sindaco viene ad assumere una funzione più centrale. Il Sindaco diventa infatti il responsabile della gestione politica della sicurezza e come tale ne risponde pienamente davanti ai cittadini che lo hanno eletto. Per questo con la costituzione dei consorzi di Comuni di cui al presente progetto, diventa il Capo della Polizia municipale della Provincia, come accade in altre realtà statali. Sarà questo il preludio alla direzione politica di tutte le Forze dell'ordine della provincia e della regione, che si realizzerà con l'attuazione del progetto sicurezza. Nel progetto è allora prevista la gestione da parte dell'Assemblea provinciale dei Sindaci per settore di decentramento, dell'attività di sicurezza che si riferisce alla Polizia municipale, secondo le necessità di riduzione della criminalità che può essere controllata dalla stessa Polizia municipale. La criminalità è una forza negativa, un male che danneggia a volte irreparabilmente ogni società evoluta. Infatti dove c'è il crimine e la pratica della corruzione, non può esistere un ordinamento regionale, comunale o statale efficiente, ma un ordinamento contraddittorio che non può porre con chiarezza i suoi obiettivi di sviluppo e tanto meno raggiungerli. Questa nuova organizzazione vuole lasciarsi alle spalle una realtà operativa della sicurezza caratterizzata da estrema incertezza, che ha impedito il pieno dispiegarsi dello sviluppo regionale e statale in modo efficace ed efficiente.

PROGETTO DI LEGGE**RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA****Art. 1***Confederazione regionale
della Polizia municipale dell'Emilia-Romagna*

Le Polizie municipali dei vari Comuni dell'Emilia-Romagna vengono unite in confederazione regionale, al fine del coordinamento e della programmazione comune delle attività di istituto. Tale confederazione comporta la gestione unitaria dei servizi, in una prima fase per settori di decentramento provinciale e in una seconda per tutti i Comuni che appartengono ad una stessa provincia della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2*Organo di coordinamento della confederazione*

L'organo di coordinamento della confederazione è il Comune maggiore per numero di abitanti del settore di decentramento provinciale e il Comune capoluogo di provincia nella seconda fase temporale di gestione unitaria dei servizi. Possono essere scelti anche Comuni con numero di abitanti inferiori.

Art. 3*Settori di decentramento provinciale
delle province della Regione Emilia-Romagna*

Sono istituiti i seguenti settori di decentramento provinciale per le province della Regione Emilia-Romagna, con indicazione del Comune centro del settore di decentramento.

Il settore di decentramento prende il nome dal nucleo urbano centro di settore di decentramento.

**PROVINCIA DI BOLOGNA E SETTORI DI
DECENTRAMENTO:**

1) – Settore Bologna e Comuni limitrofi; 2) – Settore Imola; 3) – Settore S. Giovanni in Persiceto; 4) – Settore Monghidoro; 6) – Settore Budrio;

**PROVINCIA DI RAVENNA E SETTORI DI
DECENTRAMENTO:**

1) – Settore Ravenna e Comuni limitrofi; 2) – Settore Lugo; 3) – Settore Marina di Ravenna; 4) – Settore Cervia- Milano Marittima; 5) – Settore Faenza; 6) – Settore Brisighella; 7) – Settore Massa Lombarda.

**PROVINCIA DI RIMINI E SETTORI DI
DECENTRAMENTO:**

1) – Settore di Rimini e Comuni limitrofi; 2) – Settore Santarcangelo di Romagna; 3) – Settore Riccione; 4) – Settore Cattolica; 5) – Settore Morciano.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA:

1) – Settore Forlì e Comuni limitrofi; 2) – Settore Cesenatico; 3) – Settore Cesena; 4) – Settore Castrocaro Terme; 5) – Settore Rocca San Casciano; 6) – Settore Sogliano sul Rubicone; 7) – Settore Bagno di Romagna.

PROVINCIA DI FERRARA:

1) – Settore Ferrara e Comuni limitrofi; 2) – Settore Codigoro; 3) – Settore Comacchio; 4) – Settore Portomaggiore; 5) – Settore Bondeno.

PROVINCIA DI MODENA:

1) – Settore Modena e Comuni limitrofi; 2) – Settore Mirandola; 3) – Settore Carpi; 4) – Settore Maranello; 5) – Settore Sassuolo; 6) – Pavullo nel Frignano; 7) – Settore Vignola.

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA:

1) – Settore Reggio nell'Emilia e Comuni limitrofi; 2) – Settore Guastalla; 3) – Settore Correggio; 4) – Settore Scandiano; 5) – Settore Montecchio; 6) – Settore Castelnovo Monti; 7) – Settore Casina.

PROVINCIA DI PARMA:

1) – Settore Parma e Comuni limitrofi; 2) – Settore Busseto-Fidenza; 3) – Settore Salsomaggiore; 4) – Settore Langhirano; 5) – Settore Bore.

PROVINCIA DI PIACENZA:

1) – Settore Piacenza e Comuni limitrofi; 2) Settore Castel San Giovanni; 3) – Settore Cortemaggiore; 4) – Settore Fiorenzuola d'Arda; 5) – Settore Bobbio.

Art. 4*Organi comuni del settore amministrativo e strutturale.
Sezione amministrativa*

Gli organi comuni della confederazione delle forze di Polizia municipale della Regione Emilia-Romagna del settore amministrativo, sono costituiti:

- dalla sezione amministrativa dell'ufficio provinciale Polizia municipale;
- dalla sezione amministrativa dei Commissariati di zona.

Tali unità amministrative hanno sede presso il Comune centro di settore di decentramento provinciale.

Esse sono gestite, per i servizi forniti, da imprese private assunte con contratto a termine, che amministrano il settore logistico, burocratico ed amministrativo in modo unitario per tutti i Comuni di ciascun settore di decentramento.

I Comuni si accordano nella sede del Comune centro di settore di decentramento, sull'entità dei fondi da destinare per tale gestione comune e per quelli che servono per fornire strumenti tecnici necessari per le attività di sicurezza.

Art. 5
Ufficio disciplina

Tutti i consorzi di Comuni del territorio provinciale, provvedono a fornire all'unico ufficio disciplina provinciale della confederazione delle forze di Polizia municipali un Ufficiale della Polizia municipale, per l'istruzione delle pratiche relative alle infrazioni disciplinari degli appartenenti alla Polizia municipale. In particolare l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di ciascun settore di decentramento provinciale (consorzio), decidono sulla natura e sul contenuto dei poteri degli organi comuni del settore amministrativo e strutturale, attese le direttive generali contenute nella presente legge.

Art. 6
Istituti di istruzione

Gli operatori delle Polizie municipali per ciascun settore di decentramento provinciale frequentano corsi di addestramento, di istruzione e di aggiornamento professionale, presso le Scuole delle forze di Polizia.

I corsi vanno seguiti presso istituti di istruzione di ciascuna forza di polizia, previa intese con i Ministeri da cui dipendono le stesse.

Art. 7
Organi comuni del settore operativo

Sono organi comuni delle Polizie municipali del settore operativo, per ciascun settore di decentramento provinciale, a) la centrale operativa, b) la rete di polizia di quartiere.

La centrale operativa è quella dell'ufficio provinciale della Polizia municipale e quella dei Commissariati di zona di ogni settore di decentramento provinciale.

Art. 8
Unica rete di Polizia di quartiere

Il consorzio di Comuni per settore di decentramento pro-

vinciale, ha lo scopo di ottenere una operatività del poliziotto di quartiere in modo organico ed interdipendente, costituendo una rete di operatori per ciascun centro abitato collegati tra loro e con gli operatori dei centri urbani limitrofi.

Art. 9
Programmazione comune dei servizi della Polizia di quartiere

Nel settore operativo è comune ai settori di decentramento la programmazione dei servizi del poliziotto di quartiere, tenendo conto della tipologia degli illeciti di ciascun settore.

Art. 10
Densità del poliziotto di quartiere nei centri urbani

Con il futuro recupero previsto dal progetto sicurezza, di tutto il personale delle forze dell'ordine impiegato in servizi amministrativi, burocratici e logistici, sarà possibile impiegare una unità di poliziotto di quartiere di due uomini ogni 11.000 abitanti.

Per cui città come Bologna di 379.000 abitanti, potranno contare su 34 unità poliziotto di quartiere per turno di servizio di giorni e di notte.

Art. 11
Capisaldi di sicurezza della Polizia municipale

Gli scambi di informazioni e di attività operative o di equipaggi nel caso dei servizi misti tra forze di Polizia diverse e tra forze di Polizia e corpi civili del volontariato, delle ASL o della Protezione civile, avvengono nei capisaldi di sicurezza siti negli uffici del poliziotto di quartiere. Tali capisaldi sono di 4 tipi:

- a) Capisaldi degli uffici provinciali della Polizia municipale dei capoluoghi di provincia e dei Commissariati di zona;
- b) Capisaldi interni a ciascun settore di decentramento provinciale ubicati in municipi dei Comuni che costituiscono i vari settori di decentramento;
- c) Capisaldi sede dei municipi dei Comuni che confinano con settori di decentramento diversi;
- d) Capisaldi caratterizzati per essere sede municipale di Comuni che confinano con altre province, con settori di decentramento di altre Province.

Art. 12
Struttura dell'ufficio provinciale della Polizia di quartiere

La Polizia municipale assume la denominazione di poliziotto di quartiere e di ufficio provinciale della Polizia

municipale per i Capoluoghi di Provincia dell'Emilia-Romagna e di Commissariati di zona per i centri maggiori di ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna, che sono compresi nei relativi settori di decentramento. La struttura è di settore di decentramento provinciale, struttura provinciale di coordinamento dei settori e struttura interprovinciale di coordinamento delle varie province della Regione Emilia-Romagna.

STRUTTURA DI SETTORE DI DECENTRAMENTO PROVINCIALE

Art. 13

Organi del poliziotto di quartiere nei settori di decentramento provinciale

Gli organi del poliziotto di quartiere nei settori di decentramento provinciale, sono dati dalle sezioni poliziotto di quartiere dei Commissariati di zona previsti anche per la futura confederazione delle forze di Polizia dello Stato italiano.

Art. 14

Circoscrizioni territoriali della sezione poliziotto di quartiere

Le circoscrizioni territoriali della sezione poliziotto di quartiere del Commissariato di zona, sono costituite dai territori comunali di ciascun settore di decentramento provinciale, che sono ordinati per sottosectori di decentramento che arrivano fino al limite di settore di decentramento.

Le attività di sicurezza e i controlli operativi della Polizia municipale saranno organizzati tenendo conto dei territori di ciascun Comune, che può prevedere servizi composti interessanti più Comuni con operatori della Polizia municipale appartenenti a Comuni diversi.

Art. 15

Funzioni delle Sezioni della Polizia di quartiere

Le Sezioni Polizia di quartiere di cui all'oggetto coordinano le Polizia municipali dei Comuni del settore di decentramento, che assumono la denominazione di consorzio delle Polizie municipali.

Tale coordinamento tende ad uniformare le sistematiche di intervento di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di Polizia amministrativa. Esso consiste nella programmazione dei servizi di polizia municipale di importanza provinciale, sul territorio che comprende tutti i settori di decentramento.

Art. 16

Direzione dei Commissariati di zona

I Commissariati di zona sono diretti da un Funzionario della Polizia municipale di grado non inferiore a quello corrispondente a Vice Questore Aggiunto nella Polizia di Stato.

Art. 17

Sezioni dei Commissariati di zona.

Le Sezioni dei Commissariati di zona sono le seguenti:

- 1) – Microcriminalità e criminalità comune;
- 2) – Controllo della circolazione stradale;
- 3) – Controlli amministrativi di carattere operativo;
- 4) – Aiuto e soccorso;
- 5) – Attività amministrative, burocratiche e logistiche.

Art. 18

Sezione microcriminalità e criminalità comune

La sezione microcriminalità ha il compito di perseguire i reati minori della criminalità comune per i quali è prevista una pena non superiore ai 4 anni e che sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Tale attività di Polizia giudiziaria (P.G.) e la relativa attività preventiva deve essere svolta secondo il coordinamento della Polizia municipale del settore di decentramento che comprende il capoluogo di provincia.

Art. 19

Sezione controllo della circolazione stradale

Questa sezione si occupa dell'organizzazione del controllo della circolazione stradale, che dovrà essere svolta progressivamente ed esclusivamente con l'approvazione del progetto sicurezza dalla Polizia municipale sia per le strade comunali, che per quelle provinciali e statali e per le autostrade.

Tale controllo verrà pianificato secondo il coordinamento compiuto con i piani relativi, dall'ufficio provinciale poliziotto di quartiere, sezione controllo della circolazione stradale.

Art. 20

Sezione aiuto e soccorso

La quarta sezione programma i servizi di aiuto e soccorso, prevedendo quelli compiuti unitamente alle altre forze di Polizia e con gli organismi civili, quali le ASL, le forze del volontariato, della Protezione civile e dei servizi diversi di soccorso.

Art. 21

*Servizi e programmazione
della sezione aiuto e soccorso*

I servizi di questa sezione vanno concordati con i dirigenti delle altre forze di Polizia e comunque vanno previsti nella percentuale non inferiore al 30 % del totale dei servizi.

Essi saranno effettuati in tutti i casi di emergenza che si possono verificare per le persone che si trovano in situazioni di precarietà, quali:

- a) disagio economico ed ambientale per i disadattati e gli extracomunitari;
- b) difficoltà esistenziali per prostitute ed emarginati;
- c) stati di precarietà per tossicodipendenti;
- d) stati di abbandono per anziani, orfani, persone uscite dal carcere e per tutti quei soggetti che si trovano in stati diversi di disagio, ma che comunque richiedono l'aiuto e il soccorso dell'Ente pubblico.

Art. 22

Sezione amministrativa

Questa sezione ha il compito di gestire tutte le attività amministrative di carattere burocratico e logistico della Polizia municipale. A tal uopo il consorzio di Comuni per la sicurezza in ciascun settore di decentramento provinciale, stabilirà i fondi occorrenti per tale gestione amministrativa unitaria, in modo che ciascun Comune sappia quali e quanti fondi occorrono per tale attività amministrativa e logistica.

Art. 23

Sezione dei Commissariati di zona

La terza sezione controlli amministrativi dei Commissariati di zona è divisa in sottosezioni.

Esse assumono le seguenti denominazioni:

- 1) Controllo delle attività commerciali;
- 2) Polizia urbanistica ed edilizia;
- 3) Polizia rurale;
- 4) Polizia sanitaria;
- 5) Polizia tributaria locale;
- 6) Polizia turistica.

Art. 24

Unità di controllo delle attività commerciali

La sottosezione controllo delle attività commerciali ha i compiti in precedenza devoluti alla III divisione amministrativa delle Questure.

Si occupa di controlli riguardanti le attività che interessano la pubblica sicurezza e la polizia giudiziaria (P.G.); controlli che tendono a prevenire e reprimere attività delittuose che si possono verificare all'interno degli esercizi pubblici, quali spaccio di stupefacenti, esercizio della prostituzione, riunione di persone malfamate, giochi d'azzardo ed altre attività illecite.

Art. 25

Unità polizia urbanistica ed edilizia

Questa unità ha il compito di accertare tutti i reati che vengono commessi in materia urbanistica ed edilizia, nonché quelli che riguardano l'abusivismo edilizio, secondo le norme vigenti.

Se tali reati sono connessi con altri di tipo diverso, la Polizia municipale darà le opportune informazioni specialistiche alle forze dell'ordine competenti per territorio, al fine della prosecuzione delle indagini relative.

Art. 26

Unità polizia rurale

Come in materia urbanistica ed edilizia, la Polizia municipale opera accertamenti di reati in materia di utilizzo contrario alle norme giuridiche del suolo agricolo, segnalando eventuali violazioni delle norme penali, al fine del corretto esercizio delle attività agricole, silvo - pastorali, floro-faunistiche della caccia e della pesca del territorio comunale.

Art. 27

Unità polizia sanitaria

L'unità o sottosezione polizia sanitaria è divisa al suo interno in uffici:

- 1) Ufficio igiene dell'ambiente;
- 2) Ufficio polizia mortuaria;
- 3) Ufficio produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande;
- 4) Ufficio polizia veterinaria.

Gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria (P.G.) della Polizia municipale hanno l'obbligo di prendere notizia dei reati che si possono verificare in queste materie indicate nei punti precedenti.

Allo scopo di un più particolare ed efficiente accertamento e perseguimento di tali illeciti, i citati operatori di P.G. effettuano le indagini attraverso il coordinamento dell'ASL di ciascuna circoscrizione provinciale, che stabilirà di volta in volta quali Ufficiali o Agenti di P.G. del-

le ASL, della Polizia municipale, quali Medici della Polizia di Stato e delle Forze Armate, devono dirigere ed esprire le indagini.

Se il coordinamento non viene svolto dalle ASL per indisponibilità di operatori, il medesimo viene svolto dalla Polizia municipale del settore di decentramento provinciale interessato dall'attività illecita.

Per tali attività di indagine la struttura di coordinamento, si serve anche di altri Ufficiali e Agenti di P.G. messi a disposizione dalle altre forze di Polizia o che siano a competenza limitata.

Art. 28

Unità polizia tributaria locale

La Polizia municipale ha il compito con questa unità di organizzare le attività dirette al controllo del pagamento delle imposte e tasse dovute al Comune.

Nel caso di violazioni penali o amministrative procede a compiere le opportune indagini per accertare le responsabilità dei colpevoli di evasione o di elusione fiscale.

Art. 29

Polizia turistica

Sulle attività turistiche e agrituristiche spetta alla Polizia municipale la vigilanza per evitare che siano commesse azioni illecite, che vengano a menomare l'offerta del servizio turistico in modo da danneggiare il turista.

Così vanno controllate le attività commerciali, la corretta e prevista concordanza dei prezzi per i servizi turistici secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, come ad esempio nel caso dei prezzi di affitto degli ombrelloni e sdrai nelle spiagge o di altri servizi.

Art. 30

Ufficio igiene dell'ambiente

L'Ufficio igiene dell'ambiente ha il compito di accertare i reati che si verificano a danno dell'ambiente, quindi in particolar modo tutte le attività inquinanti dell'ambiente, che sono previste dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che ha istituito il Servizio sanitario nazionale.

Per tali attività di accertamento degli illeciti, l'Ente coordinatore è l'ASL nella cui circoscrizione si trova il Commissariato di zona.

Per le attività di indagine tale organo coordinatore si può avvalere di medici della Polizia di Stato e di altri sanitari.

Art. 31

Ufficio polizia mortuaria

L'Ufficio ha le funzioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285.

In particolare per le eventuali indagini relative a reati connessi con decessi e ritrovamenti di resti mortali, la Polizia municipale deve richiedere la collaborazione dei medici delle forze di Polizia e della Polizia giudiziaria, la quale nel caso in cui si tratti di reati gravi che superano la competenza del Tribunale in composizione monocratica, acquisiscono la direzione delle indagini, esonerando così la Polizia municipale.

Ciò vale anche per l'ufficio precedente e per gli altri uffici dell'unità polizia sanitaria.

Art. 32

Ufficio produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande

Anche in questo caso le attività di indagine della Polizia municipale nelle materie di cui all'oggetto, devono essere condotte con l'ausilio dei medici della Polizia di Stato e delle Forze Armate, attraverso il loro coordinamento compiuto dall'ASL competente per territorio.

Tale ufficio ASL avrà il compito di coordinare le indagini utilizzando la Polizia municipale e i medici citati e di istituire di volta in volta lo staff di operatori di P.G. che è investito delle indagini.

L'organo delle ASL coordinatore sarà anche quello che trasmette tutti i risultati delle indagini all'Autorità giudiziaria.

Art. 33

Ufficio Polizia veterinaria

La Polizia veterinaria è espletata per mezzo della Polizia municipale, la quale trova come organo coordinatore l'ASL nella cui circoscrizione si trova il Commissariato di zona.

Anche per questa attività l'ASL deve chiedere la collaborazione dei medici indicati nell'articolo precedente.

Come nel caso dell'articolo precedente l'ASL competente per territorio stabilisce lo staff (gruppo) di operatori di Polizia che sono investiti della funzione investigativa in merito a determinati reati che si verificano nel settore veterinario.

Art. 34

Consorzi di Comuni per settore di decentramento provinciale

Per ciascun settore di decentramento provinciale, è costi-

tuito un consorzio dei Comuni compresi in tale settore, al fine di programmare la gestione comune della sicurezza nell'ambito delle attività del Commissariato di zona.

Tale programmazione riguarda anche tutta l'attività amministrativa e logistica di cui alle sezioni dei Commissariati di zona, necessaria per l'espletamento delle attività operative.

Art. 35

Assemblea provinciale dei Sindaci per settore di decentramento

I Sindaci dei Comuni di ciascun settore di decentramento si riuniscono periodicamente per stabilire le linee della pianificazione delle attività di sicurezza di competenza della Polizia municipale, nell'ambito dei Commissariati di zona. Tali linee programmatiche vanno poi rese note all'ufficio provinciale della Polizia municipale, che programma tutta l'attività di servizio del poliziotto di quartiere per tutto il territorio provinciale, secondo le direttive che provengono dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della provincia. Ciascun settore di decentramento invierà presso l'ufficio provinciale citato non più di due rappresentanti scelti tra i Sindaci del Consorzio dei Comuni del settore di decentramento interessato.

Art. 36

Esclusione dall'impiego in servizi amministrativi, burocratici e logistici

È vietato impiegare in servizi amministrativi, burocratici e logistici appartenenti alla polizia municipale, a meno che tali attività non siano strettamente connesse con le attività operative, quali trascrizioni di fatti o di situazioni operate nel corso degli accertamenti amministrativi o degli illeciti.

Tutti i servizi amministrativi, burocratici e logistici che sono necessari per lo svolgimento delle attività operative di P.G., di polizia amministrativa, di polizia stradale o riferiti alle attività del poliziotto di quartiere dei Commissariati di zona, sono svolti da imprese private con contratto a termine; salvo quelli di carattere riservato che vanno affidati ad operatori della Polizia municipale con più di 45 anni di età, i quali saranno posti fuori organico secondo la normativa del progetto sicurezza.

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, ciascun Comune dei vari consorzi di cui ai settori di decentramento provinciale, dovrà aver predisposto la struttura amministrativa costituita principalmente da imprese private e da dipendenti pubblici, fornirà i beni e servizi occorrenti per l'espletamento delle attività operative da parte della Polizia municipale.

Art. 37

Consorzi di Comuni

Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere costituiti i Consorzi di Comuni per settore di decentramento provinciale, necessari per la gestione unitaria della sicurezza in ciascun settore di decentramento provinciale, da parte della Polizia municipale.

Il Comune centro di settore di decentramento provinciale, organizzerà le attività preliminari con riunioni tenute con i Comuni limitrofi, al fine di creare la struttura amministrativa citata.

STRUTTURA

DELLA POLIZIA MUNICIPALE PROVINCIALE

Art. 38

Funzioni della Polizia municipale del capoluogo di provincia

Le funzioni della Polizia municipale del capoluogo di provincia, sono espletate nell'ambito delle Sezioni dell'ufficio provinciale Polizia municipale (attuale Comando di Polizia municipale dei capoluoghi di provincia).

Esse sono dirette a coordinare per settori di decentramento provinciali, previsti dall'articolo 3, le funzioni della Polizia municipale dei Comuni della provincia.

Tale coordinamento è diretto a far acquisire la stessa tecnica d'intervento, per le quattro funzioni attribuite al poliziotto di quartiere, a tutti gli operatori della Polizia municipale della provincia:

- a) prevenzione repressione della microcriminalità e criminalità comune;
- b) controllo della circolazione stradale;
- c) controlli amministrativi di carattere operativo;
- d) aiuto e soccorso;

le tecniche d'intervento dovranno uniformarsi a quelle adottate dalle altre forze di Polizia.

Art. 39

Funzioni della direzione dei dirigenti degli uffici sicurezza provinciali

Con l'approvazione del progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000" alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'ufficio sicurezza provinciale, partecipa come membro effettivo il dirigente dell'ufficio provinciale di Polizia municipale del capoluogo di provincia.

Art. 40

Rappresentanza dell'ufficio di sicurezza provinciale

Quando verranno costituiti i consorzi dei Comuni per settore di decentramento provinciale e sarà approvato dal Parlamento il progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000", il dirigente della III divisione poliziotto di quartiere potrà assumere la direzione dell'ufficio sicurezza provinciale per periodi non superiori all'anno solare.

Tale Comandante dovrà ottenere il parere favorevole dell'ufficio sicurezza interregionale.

Il parere medesimo non sarà vincolante se tale funzionario avrà affiancato per almeno 2 anni il dirigente della prima o della seconda divisione dell'ufficio sicurezza provinciale.

Art. 41

Sezioni dell'ufficio provinciale di Polizia municipale

L'ufficio provinciale di Polizia municipale è diviso al suo interno nelle seguenti sezioni:

- a) microcriminalità e criminalità comune;
- b) controllo della circolazione stradale;
- e) controlli amministrativi di carattere operativo;
- d) aiuto e soccorso;
- e) attività amministrative, burocratiche e logistiche.

Art. 42

*a) Prima sezione:
microcriminalità e criminalità comune*

La prima sezione microcriminalità e criminalità comune dell'ufficio provinciale di Polizia municipale ha la funzione di prevenire e perseguire i reati minori di competenza del Tribunale in composizione monocratica, che vengono commessi nel territorio del settore di decentramento del capoluogo di provincia. All'uopo le direttive di coordinamento per le attività di prevenzione e di repressione, vengono date dal Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia, che le diramerà ai Comandanti dei minori centri comunali presenti nel settore di decentramento del capoluogo della provincia, affidandosi ad una rete divulgativa efficiente ed ad una attività periodica ben definita di consultazione e coordinamento.

Art. 43

Microcriminalità e criminalità comune.

Il Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia, ha altresì il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della criminalità comune e della

microcriminalità svolte dal poliziotto di quartiere, nell'ambito provinciale.

A tale scopo si coordina con i Comandanti delle Polizie municipali dei nuclei urbani centro di settore di decentramento provinciale, al fine di ottenere un'attività uniforme d'intervento.

L'acquisizione dei pareri e dei suggerimenti di tali Comandanti sarà utile per la predisposizione del piano sicurezza dell'ufficio provinciale Polizia municipale, piano che dovrà essere valutato e concordato con i Comandanti delle altre forze di Polizia. Esso avrà durata annuale e pluriennale.

In occasione della formazione e della presentazione del piano di sicurezza per il poliziotto di quartiere, il Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia, potrà farsi assistere da uno o due Comandanti delle Polizie municipali dei settori di decentramento della provincia, ove il fenomeno criminoso sia più presente ed ove sia necessario prevenire e perseguire determinati fatti criminosi con assoluta solerzia.

Art. 44

*Rete della Polizia di quartiere.
Zone di suddivisione dei centri urbani*

Ai fini della prevenzione e della repressione delle attività criminose, le città capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna e i maggiori nuclei urbani delle stesse province centri di settore di decentramento provinciale, vengono divisi in zone, che corrispondono generalmente con le circoscrizioni territoriali attuali dei capoluoghi.

Pertanto ogni zona per città con abitanti non superiore a 250.000 unità dovrà avere mediamente 20.000 residenti; per città fino ad 1.000.000 di abitanti, le zone non dovranno avere più di 80.000 abitanti.

L'ufficio provinciale Polizia municipale impartirà disposizioni ai Commissariati di zona, per l'organizzazione del controllo del territorio dei nuclei urbani, in zone con un numero di abitanti che non sia superiore alla metà di quello previsto per il capoluogo di provincia, secondo le eventuali circoscrizioni territoriali di tali centri minori.

Art. 45

Uffici della Polizia di quartiere

In ogni zona dei capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna e delle città maggiori, sarà istituito un ufficio della Polizia di quartiere, nel quale operano per la prevenzione

e la repressione dei reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, un numero di poliziotti di quartiere pari ad una unità di due uomini ogni 11.000 abitanti.

Art. 46

Collaborazione e collegamento con le altre forze di Polizia e con i servizi di aiuto sociale

La rete di poliziotto di quartiere viene collegata con la rete di volanti e con la rete investigativa attraverso l'unica centrale operativa dell'ufficio provinciale Polizia municipale.

Questo collegamento è finalizzato a segnalare fatti illeciti che comportano l'intervento di più forze di Polizia o di forze di Polizia di livello più elevato.

I collegamenti fisici con le altre forze di Polizia sono compiuti attraverso le segnalazioni della centrale operativa e se occorre lo scambio di informazioni o di documenti.

Art. 47

Centrale operativa

La centrale operativa provinciale sarà unica in futuro e sarà quella prevista dal progetto sicurezza di riordino delle forze di Polizia dello Stato italiano.

Essa è diretta da un Ufficiale dei Carabinieri, oppure da un Funzionario della Polizia di Stato o anche da un Ufficiale della Polizia municipale, dopo un periodo di almeno due anni di direzione della III divisione o di affiancamento nella direzione delle prime due divisioni.

La centrale operativa unica è collegata con le centrali operative minori dei Commissariati di zona.

Art. 48

Controllo della circolazione stradale: funzione della Polizia di quartiere

Il controllo della circolazione stradale verrà effettuato esclusivamente dalla Polizia municipale, con esonero della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, come previsto dal progetto sicurezza.

Dovranno essere previsti servizi unitari per tutto il territorio del settore di decentramento provinciale, che tendano a controllare la circolazione stradale sulle strade provinciali, regionali, statali e sulle autostrade.

Le attuali sottosezioni e distaccamenti della Polizia stradale presenti in tutte le province, diverranno punti di ap-

poggio per la normale attività amministrativa della funzione della Polizia stradale.

Tali sedi sono anche quelle utilizzate dalla stessa Polizia stradale, che diviene la prima divisione dell'ufficio sicurezza provinciale, con l'approvazione del progetto sicurezza.

Art. 49

Controllo della circolazione stradale. Coordinamento provinciale

I consorzi di Comuni per la gestione unitaria delle funzioni di sicurezza della Polizia municipale, le funzioni di Polizia stradale sono coordinate dai Commissariati di zona e dagli uffici provinciali Polizia municipale.

Art. 50

Controlli amministrativi di carattere operativo della Polizia di quartiere

La funzione della Polizia di quartiere comprende i compiti relativi ai controlli amministrativi di carattere operativo.

L'ufficio provinciale Polizia municipale opererà un coordinamento funzionale per i Comuni del settore di decentramento del capoluogo.

Analogo coordinamento viene compiuto da parte dei Commissariati di zona nei confronti dei minori Comuni del proprio settore di decentramento.

Tale coordinamento è riferito all'adozione da parte di tutti i Comuni, delle medesime tecniche di intervento, per i controlli operativi citati nell'articolo 25.

Art. 51

Aiuto e soccorso funzione della Polizia di quartiere

L'attività di aiuto e soccorso è compiuta autonomamente e congiuntamente con le altre forze di Polizia, autonomamente e congiuntamente con gli operatori civili.

Art. 52

Funzione di aiuto e soccorso. Attività autonoma

L'attività autonoma di aiuto e soccorso della Polizia municipale è organizzata dalla apposita sezione e prevede tutti i servizi che la Polizia municipale compie per portare aiuto in tutte le situazioni di precarietà, che si possono individuare nei servizi di P.G. (polizia giudiziaria), di controllo della circolazione stradale e di controlli operativi, come nel caso degli indigenti italiani ed extracomunitari, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli orfani abban-

donati, delle prostitute e di ogni altra persona che si trovi in uno stato di disagio esistenziale o sociale.

Tale attività autonoma è quella che viene espletata dagli operatori di cui alle prime tre funzioni del poliziotto di quartiere, che in attività di servizio si vengono a trovare in situazioni che richiedono di portare aiuto e il primo soccorso nelle varie situazioni di precarietà.

Art. 53

Funzioni di aiuto e soccorso congiunte con altre forze di Polizia

La funzione di aiuto e soccorso congiunta come quelle precedenti, è programmata dalla sezione provinciale, ma in questo caso vengono previsti servizi composti con altre forze di Polizia previe intese con le stesse.

Di solito tali servizi sono previsti per la maggior parte con il contributo degli operatori civili del volontariato, delle ASL, della protezione civile e di altri operatori privati.

Per le attività congiunte con le altre forze di Polizia, la sezione IV dell'ufficio provinciale Polizia municipale sarà collegata con le altre forze dell'ordine.

Art. 54

Sezione aiuto e soccorso. Coordinamento provinciale

La quarta sezione aiuto e soccorso dell'ufficio provinciale polizia municipale, provvede ad organizzare tale funzione per tutte le forze della Polizia municipale del settore di decentramento del capoluogo di provincia.

Tiene i necessari collegamenti con i Commissariati di zona, per ottenere un unitario sistema di aiuto e soccorso della Polizia municipale della provincia.

A tal proposito il dirigente la IV sezione prevede riunioni con i dirigenti dei Commissariati di zona per acquisire gli elementi utili alla pianificazione dei servizi relativi.

Art. 55

Consorzi dei Comuni del settore di decentramento del capoluogo di provincia

Entro 2 anni dall'approvazione della presente legge, ciascun capoluogo di provincia della Regione Emilia-Romagna dovrà costituire il consorzio di Comuni del proprio settore di decentramento provinciale, al fine della gestione unitaria dei servizi di Polizia giudiziaria (P.G.), di controllo della circolazione stradale, dei controlli operativi di carattere amministrativo, delle attività di aiuto e soccorso e delle attività amministrative e logistiche necessarie alle predette attività operative.

Tale consorzio di Comuni nel settore di decentramento del capoluogo di provincia, va previsto con riunioni indette dal Sindaco del capoluogo di provincia, alle quali partecipano i Sindaci dei Comuni della propria circoscrizione provinciale.

Il Sindaco del capoluogo solleciterà la formazione di analoghi consorzi per gli altri settori di decentramento della provincia.

Art. 56

Comuni dei settori di decentramento dei capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna

Per i nove capoluoghi di provincia della Emilia Romagna (Bologna, Modena, Parma, Reggio nell'Emilia, Ravenna, Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena, Piacenza) sono previsti i settori di decentramento indicati nell'articolo 3.

Ciascuno di essi comprende i Comuni che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione, sentite le varie municipalità interessate che hanno la funzione di coordinamento dei settori di decentramento citati.

Art. 57

Gestione amministrativa unitaria della Polizia municipale

I Consorzi di Comuni sono diretti a programmare annualmente e per periodi maggiori dell'anno solare, la previsione di spesa per i servizi amministrativi connessi con le attività operative di Polizia.

Per questi costi sarà possibile chiedere il contributo dello Stato, quantizzando i costi per settore di decentramento provinciale. Le richieste vanno indirizzate al Ministero dell'Interno. Tali servizi amministrativi sono quelli che derivano dalla privatizzazione della struttura della Polizia municipale la quale avrà solo i compiti operativi previsti dalle funzioni indicate nella presente legge.

Art. 58

Privatizzazione delle funzioni meramente amministrative e logistiche attualmente svolte dalla Polizia municipale

Entro 3 anni dall'approvazione della presente legge, la struttura della Polizia municipale va privatizzata, per quanto attiene i settori amministrativi e logistici che potranno essere affidati ad imprese private incaricate con contratto a termine.

Il personale della Polizia municipale recuperato e proveniente dai servizi amministrativi, va impiegato totalmente nei servizi operativi.

Art. 59

Reparti mobili e servizi della Polizia di quartiere

Fino alla formazione dei Consorzi di Comuni e per sopprimere alla indisponibilità di personale della Polizia municipale, i reparti mobili della Polizia di Stato e dei Carabinieri distaccano propri operatori per i servizi di poliziotto di quartiere dei centri urbani, secondo la pianificazione dei servizi della Polizia municipale. Ciò verrà previsto e programmato dopo l'accettazione della relativa richiesta inviata al Ministero dell'Interno e al Ministero della Difesa, rispettivamente per le forze della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Alt. 60

Direzione della divisione Polizia di quartiere degli uffici provinciali sicurezza

La direzione della divisione degli uffici provinciali sicurezza, è affidata al Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia delle province della Regione.

Dopo la formazione dei consorzi di Comuni previsti nel progetto sicurezza e dopo l'approvazione del progetto sicurezza, il Comandante della Polizia municipale potrà assumere la direzione dell'ufficio sicurezza provinciale, dopo aver affiancato per almeno 2 anni i dirigenti delle prime due divisioni di tale ufficio sicurezza provinciale.

Art. 61

Poteri del Sindaco in relazione alla Direzione degli uffici provinciali sicurezza da parte del Comandante della Polizia municipale

Il Sindaco del capoluogo di provincia, con l'assunzione della direzione dell'ufficio sicurezza provinciale da parte del Comandante della Polizia municipale, diviene il responsabile politico della sicurezza della provincia e come tale dà le direttive generali al Comandante della Polizia municipale, per la gestione delle attività dirette a produrre l'effettiva sicurezza per il cittadino residente nel territorio provinciale e per il residente non cittadino o per il cittadino non residente.

Art. 62

Assemblea dei Sindaci del settore di decentramento comprendente il capoluogo di provincia

Per la gestione unitaria delle attività di sicurezza dell'ufficio provinciale Polizia municipale del settore di decentramento provinciale comprendente il capoluogo di provincia, il Sindaco dello stesso concorda con i Sindaci del settore di decentramento le direttive generali per la ge-

stione unitaria ed uniforme di tale attività. Analoghe direttive il Sindaco del capoluogo di provincia dà ai Sindaci dei settori di decentramento della Provincia, al fine di concordarle con i Sindaci dei Comuni di ciascuna circoscrizione territoriale.

Art. 63

Assemblea dei Sindaci dei settori di decentramento di ciascuna provincia

Con la costituzione entro 2 anni dei consorzi tra Comuni di ciascun settore di decentramento provinciale dei capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna e con l'assunzione da parte del Sindaco di ciascun nucleo urbano centro di settore di decentramento provinciale, della funzione di responsabile politico delle attività di sicurezza dei Commissariati di zona, il Sindaco del capoluogo di provincia di ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna, riunisce periodicamente l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni centro di settore di decentramento della provincia medesima, per concordare le direttive di gestione della sicurezza nella provincia, da dare ai dirigenti dei Commissariati di zona.

A tale assemblea dei Sindaci partecipano i Sindaci dei nuclei urbani centri di settore di decentramento provinciale ed una rappresentanza non superiore a tre unità, di Sindaci per ogni settore di decentramento, che rappresentano i Sindaci dei Comuni minori.

Art. 64

Direttive per la gestione della sicurezza ai Sindaci dei centri urbani minori

Le direttive per la gestione della sicurezza concordate all'Assemblea dei Sindaci della Provincia, vanno comunicate per l'attuazione ai Sindaci dei centri comunali minori di ciascun settore di decentramento provinciale, da parte dei Sindaci dei nuclei urbani centro di settore di decentramento provinciale.

Art. 65

Gestione amministrativa comune

Un responsabile del Comune capoluogo di provincia delle province dell'Emilia-Romagna per il settore amministrativo, ha il compito di gestire uniformemente per ciascun settore di decentramento dei capoluoghi di provincia delle province dell'Emilia-Romagna, le attività amministrative che sono connesse con le attività operative della Polizia municipale.

Quando tali attività di sicurezza saranno devolute nella loro componente dirigenziale di vertice al Sindaco del nu-

cleo urbano centro del settore di decentramento provinciale e del capoluogo delle province dell'Emilia-Romagna, i fondi occorrenti per le attività amministrative verranno richiesti dal Sindaco al Ministero dell'Interno.

Il Sindaco del capoluogo impartisce le opportune direttive ai Sindaci dei centri minori sede dei Commissariati di zona, per una gestione unitaria ed uniforme delle attività operative.

Art. 66

Direzione dei dirigenti delle forze di Polizia

Della direzione dei dirigenti dei vari reparti delle forze di Polizia fa parte quale membro effettivo, il dirigente l'ufficio provinciale Polizia municipale.

Previa intese con il Ministero dell'Interno e della Difesa partecipa agli incontri con i comandanti delle altre forze di Polizia per concertare e programmare le attività di sicurezza.

A tali riunioni possono partecipare i dirigenti dei Commissariati di zona, al fine di proporre nuove misure di intervento nell'azione di prevenzione e di repressione della criminalità comune e della microcriminalità.

Art. 67

Nomina del dirigente provinciale della Polizia di quartiere

La nomina del dirigente dell'ufficio provinciale Polizia municipale avviene da parte del Sindaco del Capoluogo di provincia e la nomina del dirigente dei Commissariati di zona viene effettuata dal Sindaco dei nuclei urbani centro di settore di decentramento provinciale.

Art. 68

Istituti di istruzione

Gli operatori della Polizia municipale di ciascuna provincia possono partecipare a corsi professionali per l'addestramento all'uso delle armi, per la difesa personale, per le tecniche operative di polizia, per le tecniche di ordine pubblico, per le attività di addestramento di Polizia stradale, che si tengono presso le scuole e i centri di addestramento delle forze di Polizia dello Stato.

Il Sindaco di ciascun capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna, firmerà gli opportuni accordi con il servizio Scuole del Ministero dell'interno per la partecipazione ai corsi, da parte degli operatori della Polizia municipale.

STRUTTURA REGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 69

Funzioni dell'ufficio regionale Polizia municipale

Le funzioni delle Sezioni dell'ufficio regionale Polizia municipale dell'Emilia-Romagna denominato Polizia di quartiere, sono quelle indicate per l'ufficio provinciale Polizia municipale, medesime sezioni.

Esse vengono espletate nell'ambito del settore di decentramento del capoluogo. Tali Sezioni hanno altresì il compito di coordinare come viene fatto in ambito provinciale i Commissariati di zona della provincia del capoluogo di regione.

Hanno altresì la funzione di coordinare le attività delle Sezioni degli uffici provinciali Polizia municipale delle altre province della Regione Emilia-Romagna.

Art. 70

Tipologia del coordinamento

Il coordinamento delle Sezioni dell'ufficio regionale Polizia municipale del capoluogo della Regione Emilia-Romagna è quello che concerne tutte le attività di cui alle 6 sezioni componenti:

- 1) microcriminalità e criminalità comune;
- 2) controllo della circolazione stradale;
- 3) controlli amministrativi di carattere operativo;
- 4) aiuto e soccorso;
- 5) attività amministrative, burocratiche e logistiche della divisione Polizia di quartiere;
- 6) forze regionali distaccate presso gli Uffici provinciali di Polizia municipale.

Tale coordinamento è diretto a far acquisire ai Commissariati di zona e agli uffici provinciali Polizia municipale, la medesima tecnica di intervento per le varie attività istituzionali, in modo da poter facilitare le relative funzioni istituzionali nel tempo, al fine di raggiungere gli obiettivi di sicurezza che attengono alle funzioni della Polizia municipale.

Art. 71

Sezioni regionali distaccate presso le Province

Al fine di facilitare il coordinamento regionale, l'ufficio regionale Polizia municipale, istituisce delle sezioni distaccate presso gli uffici provinciali Polizia municipale. In queste sezioni prestano servizio operatori della sicurezza del capoluogo di regione, i quali vengono impiegati nei servizi programmati dalle Sezioni Polizia municipale

dei capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna, diversi dal capoluogo di regione, al fine di uniformare le tecniche di intervento nei vari servizi operativi.

Art. 72

Sezione attività amministrative dell'ufficio regionale Polizia municipale

Come le sezioni degli uffici provinciali Polizia municipale, quella dell'ufficio sicurezza regionale, predispone ed organizza tutte le attività amministrative, burocratiche e logistiche necessarie per l'espletamento dei vari servizi operativi del poliziotto di quartiere.

Nell'ambito del capoluogo di regione opera il coordinamento al fine di:

- a) far acquisire a tutti i Commissariati di zona le stesse procedure amministrative utili per i servizi operativi;
- b) sollecitare i contratti con le imprese private per l'aggiudicazione dei servizi amministrativi, burocratici e logistici, in modo uniforme per tutta la provincia del capoluogo di regione;
- c) concordare una privatizzazione uniforme per tutti i Commissariati di zona della provincia.
Ciò significa che dovranno essere indicate le tipologie dei servizi amministrativi da privatizzare, in modo che vi sia uniformità in ambito provinciale;
- d) stabilire i criteri dei controlli alle imprese private, per analizzare la rispondenza dei servizi assunti con contratto rispetto al loro livello qualitativo, che si desume dai relativi contratti di appalto.

L'attività di cui ai punti precedenti, va preparata dalla dirigenza dell'Ufficio regionale Polizia municipale e stabilita con accordi di settore di decentramento provinciale, tra i Sindaci di tali settori.

Art. 73

Sezione attività amministrative e coordinamento regionale

Le stesse attività concordate tra i Sindaci dei centri di settore di decentramento provinciale, vanno concordate tra il Sindaco del capoluogo di regione e quelli degli altri capoluoghi della Regione Emilia-Romagna, in modo da giungere ad una gestione amministrativa unitaria in tutto l'ambito regionale, suscettibile così di continuo e ulteriore miglioramento.

Art. 74

Riunioni dei dirigenti le divisioni amministrative

Al fine di preparare gli accordi tra i Sindaci dei capoluo-

ghi di provincia dell'Emilia-Romagna, i dirigenti dei settori amministrativi delle sezioni dei Commissariati di zona con una rappresentanza dei Comandanti degli stessi Commissariati di zona, si riuniscono periodicamente presso la Sezione dell'Ufficio regionale Polizia municipale e concordano con il suo dirigente i criteri tecnici atti a disciplinare in modo efficiente tutta l'organizzazione dell'attività amministrativa, logistica e burocratica per un idoneo coordinamento regionale.

Tali criteri concernono anche i costi annuali e poliennali che tali servizi amministrativi comportano.

A tali riunioni partecipa il Dirigente dell'ufficio regionale Polizia municipale, che assieme agli altri Comandanti provinciali, dà suggerimenti utili per armonizzare l'attività amministrativa e logistica con le varie attività operative.

Art. 75

Riunioni dei Comandanti della Polizia municipale dei capoluoghi di provincia per le attività operative

I Comandanti dirigenti gli uffici provinciali Polizia municipale, si riuniscono periodicamente e non meno di una volta al mese, presso l'ufficio regionale Polizia municipale, al fine di concordare le linee della pianificazione regionale delle attività del poliziotto di quartiere, da cui derivano poi le direttive per la pianificazione provinciale.

Art. 76

Organi periferici dell'ufficio regionale Polizia municipale

Presso l'ufficio regionale Polizia municipale, è prevista l'esistenza di una sezione, denominata forze regionali distaccate presso gli uffici provinciali Polizia municipale dell'Emilia-Romagna.

Tale sezione ha il compito di avere i collegamenti con i distaccamenti organi periferici del poliziotto di quartiere regionale.

Questi distaccamenti sono inseriti negli uffici provinciali Polizia municipale e formati al loro interno da un numero variabile di unità in funzione delle esigenze di coordinamento riferite alle sezioni componenti; per cui potremo avere le seguenti unità:

- a) unità microcriminalità e criminalità comune;
- b) unità controllo della circolazione stradale;
- c) unità controlli amministrativi di carattere operativo;
- d) unità aiuto e soccorso;
- e) unità gestione dei servizi amministrativi, burocratici e logistici.

Art. 77
Sperimentazione

All'interno della sezione vi è una unità denominata sperimentazione dei servizi operativi.

Tale unità ha il compito di sperimentare tutti i servizi operativi che vengono compiuti in ambito provinciale del capoluogo di regione e in quelli degli altri capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna.

Questa sperimentazione consiste nel valutare la proficuità dei servizi operativi nella tipologia, nella durata, nella loro conformazione interna e nella utilità della presenza di distaccamenti regionali presso le varie province, per le diverse attività operative al fine della loro massima uniformità ed efficienza.

Art. 78
Funzioni del Sindaco del capoluogo di Regione

Il Sindaco del capoluogo di Regione promuove le riunioni dell'assemblea dei Sindaci dei centri minori dei settori di decentramento provinciali del capoluogo di Regione, come nel caso dei capoluoghi di provincia. Promuove anche l'assemblea dei Sindaci dei capoluoghi di provincia delle altre province dell'Emilia-Romagna, al fine di stabilire le linee guida della pianificazione della sicurezza in ambito regionale, per quanto attiene i servizi del poliziotto di quartiere.

Art. 79
Contributo della Regione Emilia-Romagna per i consorzi di Comuni e per la redazione di regolamenti comunali della polizia di quartiere

La Regione contribuisce alle spese per la formazione dei consorzi di Comuni per settore di decentramento provinciale, finalizzata alla gestione unitaria della sicurezza.

Tale contributo economico è proporzionato al numero di abitanti del consorzio di Comuni per settore provinciale di decentramento.

Questo contributo è finalizzato anche alla redazione di regolamenti comunali validi per ogni settore di decentramento, relativi alle attività di controllo del poliziotto di quartiere sezione microcriminalità e criminalità comune e sezione controlli amministrativi di ordine operativo, nonché relativi alle norme sulla sua deontologia professionale.

L'ufficio provinciale Polizia municipale provvederà poi a rendere uniformi tali regolamenti con intese e accordi stabiliti attraverso riunioni tra i Comandanti. La stessa attività dovrà essere esperita dall'ufficio regionale Polizia mu-

nicipale, e da parte del Sindaco del capoluogo di Regione nei confronti dei Sindaci dei capoluoghi di provincia.

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DELLA
POLIZIA MUNICIPALE REGIONALE E PROVINCIALE

Art. 80
Programmazione regionale dei servizi di polizia municipale e della Polizia di quartiere

I servizi della Polizia municipale regionale vanno programmati secondo le norme previste da apposito regolamento di esecuzione che verrà approvato in seguito all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 81
Programmazione provinciale dei servizi di Polizia municipale

I servizi della Polizia municipale provinciale vanno programmati secondo le direttive del coordinamento regionale; in modo da ottenere una unica ed armonica programmazione in ambito regionale.

Come nel caso della programmazione regionale quella provinciale viene prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 82
Sostituzione dei dirigenti dell'ufficio provinciale Polizia municipale

Da parte della dirigenza dell'ufficio regionale Polizia municipale, d'intesa con il Sindaco del capoluogo di Regione, vengono sostituiti i dirigenti provinciali e delle sezioni componenti, qualora gli obiettivi posti annuali o poliennali, non vengano raggiunti.

La diminuzione del tasso di criminalità o di violazioni amministrative si desume dalle statistiche che sono compilate e tenute dal Comune capoluogo di provincia e che concernono tutti gli illeciti commessi nella provincia.

Ciò significa che nell'arco di un quinquennio si dovrà verificare una diminuzione del tasso di criminalità nel valore indicato con un decremento annuale pari al 15 %. Questo ultimo valore sarà quello considerato e valutato per giudicare la proficuità dell'azione dirigenziale nel cercare di fronteggiare l'attività illecita di carattere penale ed amministrativo.

Art. 83
Compilazione dei programmi ed esecuzione degli stessi
La compilazione dei programmi della Polizia di quartiere

viene effettuata dai dirigenti l'ufficio provinciale Polizia municipale e dei Commissariati di zona.

L'interpretazione esecutiva dei programmi viene effettuata da parte degli operatori muniti di grado corrispondente ad Ispettore nella Polizia di Stato.

Art. 84

Esecuzione operativa dei programmi e centrale operativa

La centrale operativa dei servizi di sicurezza anche per ciò che concerne la Polizia municipale, sarà unica per tutte le forze di Polizia nella provincia. Tale centrale operativa lavora con unico numero di chiamata ed è collegata con le centrali dei Commissariati di zona della provincia.

Essa opera un coordinamento degli interventi e delle comunicazioni di tutte le centrali operative.

Disciplina gli interventi d'intesa con le centrali operative della provincia, secondo i vari ambiti territoriali dei settori di decentramento provinciale e secondo la tipologia dei reati.

Art. 85

Fasi della privatizzazione della Polizia municipale

La privatizzazione della Polizia municipale deve portare alla completa separazione dei servizi operativi da quelli amministrativi, nel senso che gli appartenenti alla Polizia municipale non possono essere impiegati in servizi amministrativi, burocratici o logistici, ma solo in servizi operativi.

Le attività amministrative citate vanno affidate con contratto a termine ad imprese private, entro 3 anni dall'approvazione della presente legge regionale.

Dopo tale data la privatizzazione deve valere per tutto il territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 86

Controllo delle imprese private

È istituita in ogni capoluogo di provincia, presso la sezio-

ne attività amministrative, una commissione di controllo formata da personale amministrativo e da appartenenti alla Polizia municipale, al fine di controllare l'efficienza dei servizi resi dalle imprese private, sia nel settore amministrativo che burocratico e logistico.

Gli operatori della Commissione di controllo della Polizia municipale, espletano tale servizio fuori dall'orario di servizio, con diritto a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario.

Art. 87

Divise e distintivi della Polizia municipale della Regione Emilia-Romagna

Sulla divisa gli appartenenti alla Polizia municipale devono portare un distintivo che indichi l'appartenenza alla confederazione delle forze di Polizia municipale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 88

Richieste di intervento

Le richieste di intervento alla Polizia municipale dei cittadini e residenti nel territorio della regione Emilia-Romagna, sono compiute utilizzando un unico numero di chiamata telefonica o radiofonica.

Art. 89

Titolo di studio

Per gli operatori della Polizia municipale della Regione Emilia-Romagna è richiesto all'atto dell'arruolamento il titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 90

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con apposito fondo nel quale confluiscono poste a carico del bilancio regionale e trasferimenti del Ministero dell'Interno.

Per annotazioni